

COMUNE DI INARZO
Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ORGANIZZAZIONE ED
IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Entrata in vigore

TITOLO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 4 - Durata e composizione del Consiglio
- Art. 5 - Divieto di mandato imperativo
- Art. 6 - Esercizio del mandato di Consigliere Comunale
- Art. 7 - Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art. 8 - Partecipazione alle adunanze
- Art. 9 - Astensione obbligatoria
- Art. 10 - Responsabilità personale
- Art. 11 - Funzioni rappresentative
- Art. 12 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali
- Art. 13 - Decadenza dalla carica di Consigliere
- Art. 14 - Surroga e supplenza di un Consigliere
- Art. 15 - Gruppi consiliari
- Art. 16 - Commissioni Consiliari
- Art. 17 - Funzioni delle Commissioni
- Art. 18 - Funzionamento delle commissioni
- Art. 19 - Commissioni speciali
- Art. 20 - Conferenza dei Capigruppo

CAPO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- Art. 21 - Sedute Consiliari
- Art. 22 - Sede delle adunanze
- Art. 23 - Ordine del giorno
- Art. 24 - Convocazione del Consiglio
- Art. 25 - Convocazione su richiesta
- Art. 26 - Pubblicità della convocazione
- Art. 27 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 28 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere
- Art. 29 - Partecipazione del Segretario alla adunanza
- Art. 30 - Pubblicità delle sedute
- Art. 31 - Adunanze segrete
- Art. 32 - Adunanze informali
- Art. 33 - Deposito degli atti
- Art. 34 - Adempimenti preliminari
- Art. 35 - Svolgimento dei lavori
- Art. 36 - Comportamento dei Consiglieri
- Art. 37 - Ordine della discussione
- Art. 38 - Interventi
- Art. 39 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 40 - Fatto personale
- Art. 41 - Votazioni

- Art. 42 - Modalità di votazione
- Art. 43 - Verbale dell'adunanza
- Art. 44 - Termine della seduta
- Art. 45 - Approvazione degli indirizzi generali di governo

CAPO III - ESAME DELLE INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE
RACCOMANDAZIONI - EMENDAMENTI - MOZIONI - ORDINI DEL GIORNO

- Art. 46 - Interrogazioni e interpellanze
- Art. 47 - Raccomandazioni
- Art. 48 - Emendamenti
- Art. 49 - Mozioni
- Art. 50 - Mozione di sfiducia
- Art. 51 - Ordini del giorno

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 FINALITA'

- 1 - Nell'ambito di quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto Comunale, il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 - La disciplina del presente regolamento riguarda il Consiglio Comunale ed è applicabile, in quanto compatibile, agli uffici ed organismi comunali ogni qualvolta la loro organizzazione ed il loro funzionamento non sono disciplinati da particolari disposizioni legislative, statutarie o regolamentari.

Art. 3 ENTRATA IN VIGORE

- 1 - Salvo diversa decorrenza prevista da singole disposizioni, il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2 - E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo.

TITOLO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 4

DURATA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

- 1 - Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e, salvo il caso di commissariamento, dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.
- 2 - Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali liberamente eletti dalla collettività locale.
- 3 - La durata ed il numero dei Consiglieri Comunali sono determinati dalla legge.
- 4 - Il Consiglio si articola nel suo interno in gruppi, commissioni e conferenza dei capi gruppo.
- 5 - L'elezione alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale è comunicata agli stessi dal Segretario Comunale entro tre giorni dalla proclamazione. In tale occasione è consegnata agli eletti una copia dello Statuto Comunale e del presente Regolamento.

Art. 5

DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

- 1 - Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intera popolazione locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- 2 - Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 6

ESERCIZIO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE COMUNALE

- 1 - Le funzioni e le prerogative del Consigliere Comunale sono attribuite dalla legge e dallo Statuto Comunale. Entro 10 giorni dalla seduta di convalida degli eletti ogni Consigliere comunica al Segretario Comunale il domicilio eletto nel territorio comunale per le notificazioni e comunicazioni conseguenti all'esercizio del suo mandato. Trascorso inutilmente detto termine, il domicilio s'intende eletto presso la segreteria comunale.
- 2 - Nel corso del mandato ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere tempestivamente comunicato al Segretario Comunale dal Consigliere interessato.
- 3 - Il Segretario Comunale adotta tutte le misure organizzative volte a favorire il diritto di accesso agli atti comunali ed alle informazioni degli uffici comunali per il pieno svolgimento delle funzioni di ciascun Consigliere Comunale, senza intralcio per il normale andamento dell'attività amministrativa.

- 4 - Il Consigliere Comunale per il rilascio di copie di documenti ed atti amministrativi comunali, è esentato dal pagamento di spese di riproduzione salvo che la documentazione sia richiesta per motivi diversi dall'esercizio delle sue funzioni.
- 5 - Il rilascio di copie può essere rifiutato soltanto per documenti coperti espressamente da segreto.
- 6 - Il diritto di visione degli atti e documenti amministrativi non può essere impedito al Consigliere Comunale salvo per i casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti comunali.
- 7 - Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli uffici o agli atti, il Consigliere Comunale ne fa richiesta scritta al Segretario Comunale che adotterà tutte le misure organizzative idonee a far esercitare il diritto senza notevoli aggravii al normale andamento dell'attività degli uffici.
- 8 - Il rilascio di copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, non computando i giorni festivi, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso la richiesta verrà evasa nei 15 giorni successivi alla presentazione.

Art. 7

DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- 1 - I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
- 2 - Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
- 3 - L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni Comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 11 della legge n. 816/1985 e successive modificazioni.
- 4 - Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale.
- 5 - Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, che per ragioni del loro mandato, debbano recarsi fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate. Tale disciplina si applica anche per la partecipazione alle riunioni delle associazioni fra gli enti locali cui aderisce anche il Comune di Inarzo.

Per l'invio in missione di un Consigliere Comunale si dovrà provvedere con un mandato del Sindaco.

Art. 8

PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

- 1 - Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
- 2 - In caso di assenza, questa deve essere giustificata mediante motivata comunicazione al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo Gruppo di appartenenza del Consigliere assente.
- 3 - Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare l'aula, avvertire il Segretario perchè sia presa nota a verbale.

Art. 9

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1 - I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
- 2 - Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

Art. 10

RESPONSABILITA' PERSONALE

- 1 - Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
- 2 - E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
- 3 - E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario.
- 4 - Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della legge 8 Giugno 1990 n. 142.

Art. 11
FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

- 1- I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
- 2 - Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione Consiliare, composta dai Capigruppo Consiliari o loro delegati.
- 3 - Il Sindaco può nominare un Consigliere Comunale quale rappresentante del Comune in occasione di manifestazioni o celebrazioni.

Art. 12
NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1 - La nomina di un Consigliere quale rappresentante del Comune in enti, aziende, istituzioni od altri organismi e commissioni, quando la legge non l'attribuisce espressamente al Consiglio Comunale è di competenza del Sindaco che vi provvede in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio.
- 2 - Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23 Aprile 1981 n. 154.
- 3 - Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
- 4 - Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capo Gruppo comunicare all'organo competente il nominativo della persona designata.

Art. 13
DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

- 1 - I Consiglieri che senza giustificati motivi non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.
- 2 - A tal fine il Sindaco quando un Consigliere Comunale è risultato assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio, invita l'interessato, mediante comunicazione notificata, a fornire giustificazione entro dieci giorni. Qualora nel termine fissato le giustificazioni non vengono fornite, il Sindaco nella seduta successiva, risultando il Consigliere ancora assente ingiustificato, propone al Consiglio Comunale la dichiarazione di decadenza del Consigliere stesso.
- 3 - La dichiarazione di decadenza costituisce un atto dovuto del Consiglio.

Art. 14
SURROGA E SUPPLENZA DI UN CONSIGLIERE

1 - La surroga del Consigliere Comunale cessato per qualsiasi causa dalla carica è effettuata secondo le modalità e i termini previsti dalla Legge.

Art. 15
GRUPPI CONSILIARI

- 1 - I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari liberamente scelti e formati da almeno due componenti.
- 2 - Possono costituire, comunque, gruppo consiliare autonomo i Consiglieri Comunali eletti con una lista con meno di due rappresentanti in Consiglio Comunale.
- 3 - Ciascun Consigliere deve dichiarare per iscritto al Segretario Comunale il gruppo consiliare del quale intende far parte.
- 4 - I Consiglieri inadempienti si considerano facenti parte del gruppo cui appartengono la maggior parte dei Consiglieri eletti nella loro stessa lista.
- 5 - Salvo contrarie comunicazioni, ciascun gruppo consiliare assuma la denominazione della lista cui appartiene la maggioranza dei Consiglieri che lo compongono.
- 6 - Ogni gruppo entro venti giorni dalla prima seduta del Consiglio nomina il proprio capogruppo ed il suo vicario, partecipando tale nomina al Segretario Comunale. Fino a quando la nomina del capogruppo consiliare non è partecipata al Segretario Comunale, si considera tale il Consigliere Comunale appartenente al gruppo che ha riportato il maggior numero di voti.
- 7 - Nella prima adunanza successiva alla nomina del capogruppo, il Presidente della seduta provvede ad informare i Consiglieri Comunali presenti.
- 8 - Ciascun capogruppo su incarico del Sindaco o di un Assessore informa i Consiglieri del suo gruppo su notizie o fatti concernenti l'attività amministrativa od in genere la popolazione comunale.
- 9 - La giunta Comunale, su richiesta dei capigruppo, adotta le misure necessarie per agevolare e favorire l'attività dei gruppi consiliari tenendo conto delle risorse comunali finanziarie ed umane del momento.

Art. 16
COMMISSIONI CONSILIARI

- 1 - Il Consiglio Comunale per tutta la sua durata in carica può costituire al suo interno Commissioni Consiliari a carattere permanente, stabilendone le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione.
- 2 - Alla costituzione della Commissione, secondo la composizione prevista dal Consiglio Comunale, si provvede con delibera della Giunta Comunale su designazione da parte dei capigruppo consiliari.

- 3- Le Commissioni Consiliari sono costituite da un numero di Consiglieri tale da assicurare la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi Consiliari.
- 4- Il numero dei rappresentanti per ogni gruppo qualora risulti decimale, si arrotonda per difetto all'unità inferiore, ad eccezione dei gruppi rappresentati da un solo consigliere.

Art. 17

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

- 1- Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti. Compito principale e' l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

Art. 18

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

- 1 - Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti.
- 2 - Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.
- 3 - Nell'espletamento dell'incarico ciascun gruppo rappresentato può farsi assistere da un esperto.
- 4 - Gli esperti non hanno diritto di voto quand'anche rivestano la carica di Consigliere Comunale.
- 5 - Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza di voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori Comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.
- 6 - Nella prima riunione della Commissione, convocata dal Sindaco, viene nominato il Presidente.
- 7 - In caso di assenza del Presidente lo sostituisce un vicario dallo stesso designato. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
- 8 - Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere Vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da uno dei componenti nominato dal Presidente.

- 9 - Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi diversamente previsti dalla legge o in cui si discute delle qualità delle persone. In questo ultimo caso, tutti i componenti presenti sono tenuti al riserbo.
- 10 - Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno della seduta della Commissione sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.
- 11 - Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
- 12 - Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
- 13 - La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno un terzo dei componenti. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
- 14 - Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, al loro domicilio, almeno due giorni liberi prima dell'adunanza.
- 15 - Dalla convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, al Segretario Comunale ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno. Il Segretario Comunale adotta le misure organizzative necessarie a rendere possibile le riunioni delle Commissioni.

Art. 19

COMMISSIONI SPECIALI

- 1 - Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati od a seguito di segnalazione effettuata dal Revisore dei Conti in ordine all'accertamento di gravi irregolarità, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, al suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi. Le sedute di queste commissioni non sono aperte al pubblico.
- 2 - La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e per riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte, in modo proporzionale, rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, da questi designati. La costituzione della commissione avviene secondo i criteri definiti dall'art. 16-4° comma.

- 3 - Su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
- 4 - La Commissione, inoltre, può farsi assistere dal Segretario Comunale e da uno o più esperti nominati dalla Giunta su designazione della Commissione.
Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti la Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
- 5 - La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un componente della stessa Commissione su proposta del Presidente.
- 6 - Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima : per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente 4° comma.
- 7 - Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
- 8 - Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 20

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- 1 - Il Sindaco, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, convoca la conferenza dei capigruppo.
- 2 - Alla conferenza dei capigruppo fanno parte tutti i capigruppo o, in caso d'impedimento, i loro vicari.
- 3 - La conferenza dei capigruppo svolge esclusivamente attività consultiva o informativa.

CAPO II FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 21 SEDUTE CONSILIARI

- 1 - Le sedute del Consiglio Comunale sono organizzate per sessioni ordinarie e straordinarie, come disciplinato dallo Statuto.

Art. 22 SEDE DELLE ADUNANZE

- 1 - Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono di norma presso il Palazzo Municipale nella sala a tal fine destinata. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio dev'essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
- 2 - Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno del Palazzo Municipale dev'essere esposta la bandiera dello Stato.

Art. 23 ORDINE DEL GIORNO

- 1 - I lavori di ogni seduta consiliare si svolgono secondo l'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione e costituito dall'elenco degli argomenti da trattare.
- 2 - L'ordine del giorno è formulato dal Sindaco. L'iscrizione di una proposta all'ordine del giorno è obbligatoria nei casi di richiesta di convocazione del Consiglio Comunale da parte di un quinto di Consiglieri, del Prefetto o dall'Organo Regionale di Controllo.

Art. 24 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1 - Il Consiglio è convocato dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio eletto da ciascun Consigliere Comunale. L'avviso deve contenere le indicazioni circa il luogo e la data dell'adunanza, la sua natura e l'elenco degli argomenti da trattare.
- 2 - Qualora siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della seduta, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.
- 3 - Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
- 4 - L'avviso deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima della data fissata per la prima riunione per le sessioni ordinarie ed almeno tre giorni prima per le sessioni straordinarie. Nei casi d'urgenza l'avviso va consegnato almeno ventiquattro ore prima.
- 5 - Qualora dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne

avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

- 6 - In caso di aggiornamento della seduta alla data indicata nell'avviso di convocazione, il Sindaco notifica la nuova riunione soltanto ai Consiglieri che non erano presenti al momento dello scioglimento della prima adunanza.
- 7 - L'omessa o ritardata consegna dell'avviso di convocazione, comporta il rinvio della seduta consiliare salvo che il Consigliere interessato sia presente in aula e consenta lo svolgimento della seduta.
- 8 - Le copie dell'avviso dovranno essere depositate per la libera visione all'inizio della seduta del Consiglio. Esse potranno essere sostituite da un atto contenente l'elenco dei Consiglieri Comunali ed a fianco di ciascun nominativo le generalità e la sottoscrizione di chi ha ricevuto l'avviso oltreché la data di ricevimento.
L'atto dovrà essere sottoscritto in calce dal messo che ha consegnato gli avvisi.

Art. 25

CONVOCAZIONE SU RICHIESTA

- 1 - Quando lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri, il Sindaco deve riunire il Consiglio Comunale entro venti giorni dalla data del protocollo comunale apposta sulla richiesta. L'istanza, rivolta al Sindaco, deve indicare chiaramente l'oggetto da iscrivere all'ordine del giorno.
- 2 - La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione idonea alla trattazione dell'argomento od indicare la data entro la quale la stessa sarà depositata presso la segreteria comunale.
- 3 - In questo caso, la data di riunione del Consiglio Comunale sarà fissata dal Sindaco nel tempo utile a far trascorrere almeno tre giorni feriali dal deposito della documentazione relativa alla sua istruttoria.

Art. 26

PUBBLICITA' DELLA CONVOCAZIONE

- 1 - L'avviso di convocazione è pubblicato all'Albo Pretorio comunale e nei luoghi di pubbliche riunioni del territorio comunale contestualmente alla sua consegna ai Consiglieri Comunali.
- 2 - Nello stesso termine l'avviso di convocazione è comunicato al Prefetto e, se esistono, agli Assessori non Consiglieri e al revisore del conto.

Art. 27

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

- 1 - Il Consiglio Comunale non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

- 2 - Qualora la seduta di prima convocazione sia andata deserta per mancanza del numero legale, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per una nuova seduta salvo che della stessa sia già stata fatta espressa indicazione nel primo avviso.
- 3 - Si considera seduta di seconda convocazione soltanto quella successiva ad una precedente adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.
- 4 - Nelle sedute di seconda convocazione il Consiglio delibera soltanto sugli argomenti oggetto della prima adunanza e con la presenza di almeno quattro Consiglieri Comunali, ma non può assumere provvedimenti per i quali la legge, lo Statuto o i regolamenti comunali richiedono una maggioranza qualificata se questa non è possibile ottenerla per mancanza del numero dei Consiglieri.
- 5 - Non concorrono alla determinazione del numero legale delle sedute i Consiglieri Comunali presenti che si assentano prima della votazione o che, in quanto interessati all'atto, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione. Gli stessi sono computati tra i Consiglieri presenti limitatamente alle proposte di deliberazione nelle quali non sono interessati. A tal fine le proposte di deliberazione che coinvolgono interessi particolari di qualche Consigliere sono discusse e votate dopo gli altri punti iscritti all'ordine del giorno.
- 6 - I Consiglieri che al momento della votazione si astengono, sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
- 7 - Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere trattati dopo quelli di seconda convocazione ed a condizione che durante la loro trattazione sussista il numero legale previsto per le riunioni di prima convocazione e che di questi argomenti sia stata fatta notifica nei tempi regolamentari a tutti i Consiglieri.

Art. 28

PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

- 1 - L'Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
- 2 - La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 29

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

- 1 - Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni intervenendo su iniziativa propria o su richiesta, per fornire informazioni, consulenza ed assistenza al Consiglio Comunale al fine di facilitare l'esame dell'argomento di discussione.
- 2 - Il Segretario Comunale può esentarsi dal partecipare alle adunanze consiliari informali.

Art. 30
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- 1 - Le adunanze del Consiglio Comunale di norma sono pubbliche. Chiunque può assistere alle sedute occupando i settori della sala destinati al pubblico.
- 2 - Gli spettatori devono tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 3 - Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chiunque tra il pubblico in qualsiasi modo ostacoli l'andamento dei lavori consiliari.

Art. 31
ADUNANZE SEGRETE

- 1 - L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali od economiche di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 2 - Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità, disponibilità economica e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiudere la discussione senza ulteriori interventi.
- 3 - Il Consiglio, su proposta motivata di un Consigliere può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
- 4 - Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
- 5 - Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti il Consiglio Comunale ed il Segretario Comunale, il responsabile dell'ufficio interessato per materia e gli eventuali Assessori non consiglieri.

Art. 32
ADUNANZE INFORMALI

- 1 - Quando si verificano particolari situazioni sociali o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, può convocare l'adunanza "informale" del Consiglio Comunale.
- 2 - Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.
- 3 - In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed

illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

- 4 - Durante le adunanze "informali" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 33

DEPOSITO DEGLI ATTI

- 1 - Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, unitamente ai verbali della seduta precedente devono essere depositati presso la Segreteria Comunale almeno 72 ore prima delle sedute, salvo quelli oggetto di sedute d'urgenza che debbono essere depositati almeno 24 ore prima delle riunioni.
- 2 - La consultazione degli atti avviene durante l'orario di servizio del personale comunale assegnato agli uffici amministrativi, salvo che per i Consiglieri Comunali che abbiano fatto preventiva richiesta scritta di consultazione in altro orario per fondati motivi da indicare nell'istanza.
- 3 - I Consiglieri hanno diritto di consultare ed avere copia degli atti d'ufficio connessi o richiamati da quelli oggetto delle proposte di deliberazione.
- 4 - Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini previsti dal precedente primo comma, salvo che il Consiglio Comunale non vi consenta all'unanimità.
- 5 - All'inizio della riunione del Consiglio le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Il Segretario Comunale adotta le misure organizzative necessarie all'esercizio del diritto di visione e copia degli atti da parte di ciascun Consigliere Comunale.

Art. 34

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

- 1 - Il Presidente, all'orario di inizio prestabilito od al più tardi dopo quindici minuti, accerta mediante appello nominale dei Consiglieri presenti l'esistenza del numero legale richiesto per la validità della seduta.
- 2 - Qualora si accerti che i Consiglieri non siano presenti nel numero prescritto e che trascorsi ulteriori trenta minuti dal primo appello lo stesso non sia ancora raggiunto, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
- 3 - Se dopo l'appello nominale risulta presente in aula il numero di Consiglieri necessari per la validità della seduta, il presidente dichiara aperti i lavori. Una volta iniziata la seduta, il numero legale per la sua validità si presume sussistere sempre.
- 4 - I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa l'opportunità, dispone la ripetizione dell'appello.

- 5 - Nel caso che dall'appello risulti un numero di Consiglieri inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti permane inferiore a quello legale, il Presidente dichiara deserta la seduta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.
- 6 - Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini o turbamento nei lavori il Presidente, se risultano vani i tentativi di richiamo all'ordine, sospende la seduta abbandonando il seggio.
- 7 - Entro trenta minuti dalla sospensione il Presidente riprende i lavori salvo dichiarare definitivamente interrotta la seduta per impossibilità ad un suo sereno ed ordinato proseguimento.
- 8 - Prima dell'inizio della trattazione di argomenti richiedenti votazione a scrutinio segreto, il Presidente nomina due scrutatori per le operazioni di voto, uno in rappresentanza della minoranza ed uno di maggioranza.

Art. 35

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

- 1 - Il Presidente dopo l'apertura della seduta comunica, in sintesi, i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente.
- 2 - I Consiglieri possono esprimere osservazioni e proporre l'introduzione di rettifiche da sottoporre al Consiglio Comunale nella seduta successiva.
- 3 - L'ordine di svolgimento dei lavori è quello indicato nell'avviso di convocazione. La trattazione degli argomenti può essere modificata per decisione del Presidente se nessun Consigliere vi si opponga. In caso di opposizione decide il Consiglio a maggioranza di voti.
- 4 - Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
- 5 - Su richiesta di un Assessore o Consigliere Comunale, il Presidente, qualora l'oggetto dell'atto lo renda necessario, può invitare alla discussione durante la seduta persone estranee al Consiglio per relazionare, illustrare o informare su fatti od atti relativi alla proposta di deliberazione.
- 6 - Il Presidente, nel corso della seduta, può fare comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia nel corso della seduta.
- 7 - Prima della chiusura dei lavori, il Presidente informa il Consiglio di eventuali notizie od avvenimenti riguardanti l'attività amministrativa comunale o la generalità della popolazione.

- 8 - Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore complessivamente a 15 minuti.

Art. 36

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

- 1 - Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
- 2 - Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
- 3 - Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
- 4 - Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 37

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

- 1 - I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
- 2 - I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
- 3 - Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato luogo al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
- 4 - Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi.
- 5 - Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
- 6 - Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 38

INTERVENTI

- 1 - Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando,

dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

- 2 - Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore, per non più di cinque.
- 3 - Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
- 4 - Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.
- 5 - Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
- 6 - Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore dichiara chiusa la discussione.
- 7 - Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
- 8 - I termini di tempo previsti dai commi precedenti non si applicano per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

Art. 39

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

- 1 - La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
- 2 - La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
- 3 - Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 40
FATTO PERSONALE

- 1 - Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2 - Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
- 3 - Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
- 4 - Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da cinque membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

Art. 41
VOTAZIONI

- 1 - L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale.
- 2 - Le votazioni in forma segreta si svolgono soltanto nei casi previsti espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
- 3 - Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
- 4 - Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per le proposte di deliberazione composte di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema deliberativo;

- d) le proposte per le quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
- 5 - Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
- 6 - Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
- 7 - Salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, le deliberazioni consiliari sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti, non considerandosi tali gli astenuti e coloro che hanno depositato le schede bianche o nulle.
- 8 - In caso di parità di voti, il Presidente fa ripetere la votazione. Se quest'ultima dà ancora esito di parità, la proposta s'intende non approvata.
- 9 - Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
- 10 - Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 42

MODALITA' DI VOTAZIONE

- 1 - Quando il voto si esprime in forma palese e per alzata di mano, il Presidente pone ai voti la proposta invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
- 2 - Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario, il Presidente ne proclama il risultato.
- 3 - La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.
- 4 - I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono vengono nominativamente indicati a verbale e, se richiesto, ne viene indicata anche la motivazione.
- 5 - La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di scheda. La scheda è predisposta dalla segreteria comunale, in bianco, uguale di colore e formato, priva di segni di riconoscimento. Ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero massimo indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio. Qualora la votazione debba avvenire su persone la cui designazione non è di competenza del Consiglio Comunale e la cui elezione non avviene su una rosa di nominativi, ciascun Consigliere esprime il proprio voto con l'espressione "si" se favorevole, "no" se contrario.

- 6 - I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non votati, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
- 7 - Il nominativo illeggibile o di difficile identificazione della persona si considera non apposto e se la votazione riguarda una sola persona il voto è nullo.
- 8 - I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
- 9 - Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti. Le schede recanti segni o scritture diverse da quelle prescritte per il voto, sono nulle.
- 10 - Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri presenti meno coloro che hanno dichiarato di astenersi.
- 11 - In caso di irregolarità il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
- 12 - Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
- 13 - Salvo casi di contestazione sull'esito del voto, al termine della seduta il Segretario Comunale provvederà alla distruzione delle schede votate.
- 14 - Alla votazione per appello nominale si procede nei casi di deliberazione sulla mozione di sfiducia e nelle altre ipotesi previste dalla legge.
- 15 - Per la votazione per appello nominale, il Presidente chiama in ordine alfabetico ogni Consigliere Comunale che pronuncia in modo chiaro il proprio voto favorevole o contrario oppure dichiara la sua astensione sulla proposta.

Art. 43

VERBALE DELL'ADUNANZA

- 1 - Della trattazione di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, il Segretario redige resoconto sommario.
- 2 - Il verbale contiene l'indicazione circa il luogo, la data, la natura dell'adunanza, il numero dei Consiglieri presenti e l'oggetto dell'atto trattato, oltrechè una succinta descrizione delle modalità di svolgimento della seduta se la stessa è ritenuta necessaria per la conoscenza dei presupposti della deliberazione.
- 3 - Il verbale contiene anche l'atto assunto dal Consiglio Comunale in relazione all'argomento trattato con la specificazione delle modalità di voto ed il suo esito.
- 4 - I Consiglieri che intendono far risultare fatti o dichiarazioni nel verbale di seduta debbono farne espressa richiesta al Segretario Comunale durante l'adunanza, dettandone succintamente il contenuto o consegnando il testo scritto perchè venga riportato integralmente nel verbale.

- 5 - Non sono riportate a verbale eventuali ingiurie, dichiarazioni offensive o diffamatorie di persone, salvo espressa richiesta del dichiarante.
- 6 - I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale e sono comunicati al Consiglio Comunale nella seduta successiva.

Art. 44

TERMINE DELLA SEDUTA

- 1 - Salvo i casi previsti dal presente Regolamento, le riunioni del Consiglio Comunale sono sciolte dal Presidente quando è ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno od a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 45

APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

- 1 - Nel termine previsto dallo Statuto Comunale , il Sindaco convoca il Consiglio per la discussione e deliberazione degli indirizzi generali di governo e per la contestuale comunicazione della composizione della Giunta.
- 2 - Prima dell'approvazione degli indirizzi generali di governo non può essere discusso e votato dal Consiglio alcun altro argomento salvo la convalida degli eletti o la surroga dei Consiglieri cessati dalla carica.
- 3 - Il documento di cui al comma uno viene votato unitariamente senza possibilità di votazioni per parti. La non approvazione degli indirizzi generali non equivale a mozione di sfiducia.

CAPO III - INTERROGAZIONI-INTERPELLANZE-RACCOMANDAZIONI EMENDAMENTI-MOZIONI-ORDINI DEL GIORNO

Art.46

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

- 1 - I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, raccomandazioni, e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
Non saranno prese in considerazione le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni il cui contenuto risulti sconveniente e poco rispettoso.
- 2 - L' interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se una informazione pervenuta alla Giunta sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano comunicare al Consiglio determinati atti o documenti o se la Giunta abbia preso o stia per prendere provvedimenti su determinate questioni.
- 3 - L' interpellanza consiste nella domanda fatta all' Amministrazione circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta su una determinata questione.
- 4 - L'interrogazione o l'interpellanza, che devono essere formulate in modo chiaro e conciso, dovranno essere trasmesse al Sindaco per iscritto.
- 5 - Il Consigliere proponente può richiedere la risposta nella prossima seduta del Consiglio Comunale oppure per iscritto.
- 6 - Se i Consiglieri interpellanti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.
- 7 - La risposta scritta viene data dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta.
- 8 - L'esame delle interpellanze dovrà effettuarsi in sequenza rispettando l'ordine del giorno, il quale rispetterà l'ordine cronologico di presentazione.
- 9 - In caso di assenza del Consigliere proponente, l'interpellanza può essere illustrata da un delegato o da un altro firmatario altrimenti questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non abbia richiesto il rinvio ad altra adunanza o la risposta scritta.
- 10 - L'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo depositato della stessa.
- 11 - Conclusa l'illustrazione il Sindaco può rispondere direttamente o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi.
- 12 - L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.
- 13 - Alla risposta il Consigliere interpellante ha facoltà di replica contenendo il suo intervento nel tempo di cinque minuti.

- 14 - Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
- 15 - Nel caso che l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
- 16 - Le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
- 17 - Le interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
- 18 - Esaurita la trattazione delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno, i Consiglieri possono presentare interpellanze urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza.
- 19 - Il Sindaco o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Sindaco, previo accordo con il Consigliere interrogante, darà risposta o alla successiva seduta del Consiglio o per iscritto entro cinque giorni.
- 20 - Nelle adunanze del Consiglio comunale nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interpellanze, interrogazioni raccomandazioni e mozioni.

Art. 47
RACCOMANDAZIONI

- 1 - La raccomandazione consiste in una proposta rivolta all'Amministrazione tendente all'adozione di determinati provvedimenti ritenuti dal proponente particolarmente importanti.

Art. 48
EMENDAMENTI

- 1 - I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
- 2- Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Segretario Comunale nei giorni antecedenti la seduta del Consiglio Comunale o al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere. Qualora gli emendamenti proposti comportino modifiche di carattere tecnico e/o contabile per le quali è necessario che sia espresso il parere da parte del responsabile del servizio e l'emendamento non venga presentato

due giorni prima della seduta, la discussione del punto viene rinviata alla seduta successiva

Art. 49
MOZIONI

- 1 - Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal consigliere proponente, sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio che sarà convocata dopo la presentazione e devono essere illustrate dal consigliere proponente.
- 2 - La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta alla discussione e all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. L'approvazione della mozione vincola l'azione politico-amministrativa degli organi istituzionali comunali, e non crea rapporti giuridici con terzi estranei all'amministrazione comunale.

Art. 50
MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1 - Il Sindaco, nei cinque giorni successivi al decimo di presentazione della mozione di sfiducia, convoca il Consiglio Comunale per la discussione e la deliberazione sulla mozione.
- 2 - La votazione avverrà per appello nominale.
- 3 - Se la mozione di sfiducia è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Segretario Comunale deve provvedere a comunicare l'esito al Prefetto entro tre giorni dall'esecutività della deliberazione.
- 4 - Fino al momento della sua deliberazione la mozione di sfiducia può essere ritirata da tutti o dalla maggioranza dei suoi presentatori con dichiarazione scritta, in tal caso la mozione non potrà essere posta in votazione.
- 5 - Dall'approvazione della mozione di sfiducia consegue la decadenza del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 51
ORDINI DEL GIORNO

- 1 - Con le stesse modalità di presentazione delle mozioni, i consiglieri comunali possono presentare ordini del giorno.
- 2 - L'Ordine del Giorno consiste in una proposta di mettere in discussione atti o fatti, avvenuti anche al di fuori dell'ambito Comunale, da concludere con la stesura di un

documento nel quale viene sintetizzata la posizione del Consiglio Comunale sull'argomento, da inviare alla personalità o all' Ente interessato.

Il presente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23.12.1998.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.70 Dr.ssa Giovanna Basile

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 24 dicembre 1998 per la durata di giorni 15 consecutivi.

Inarzo, 24 dicembre 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.70 Dr.ssa Giovanna Basile

Il presente Regolamento è stato modificato a seguito di ordinanza istruttoria con deliberazione del C.C. n. 4 del 23.2.1999 e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 26 febbraio 1999, per quindici giorni consecutivi.

Inarzo, 26 febbraio 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.70 Dr.ssa Giovanna Basile

In seduta dell'8.3.99 atti n. 180 , la Sezione del Organo Regionale di Controllo di Milano ha esaminato il presente Regolamento senza alcun rilievo.

Inarzo, 16 marzo 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.70 Dr.ssa Antonella Pietri
